

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili) (COM(2026) 599 final)	166
Audizione informale di rappresentanti della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili) (COM(2026) 599 final)	166
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UIL, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili) (COM(2026) 599 final)	167
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ALI – Autonomie locali italiane, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili) (COM(2026) 599 final)	167
Audizione informale di rappresentanti del Forum nazionale del Terzo Settore, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili) (COM(2026) 599 final)	167
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di SUNIA, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili) (COM(2026) 599 final)	167
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali della provincia autonoma di Trento, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili) (COM(2026) 599 final)	167
Audizione informale di rappresentanti di Federalberghi, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del	

Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili) (COM(2026) 599 final)	167
SEDE CONSULTIVA:	
DL 157/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche. C. 3148 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	167
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	175
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi. COM(2026) 616 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030. COM(2026) 619 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE. COM(2026) 620 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Pareri motivati</i>)	169
ALLEGATO 2 (<i>Documento approvato</i>)	176
ALLEGATO 3 (<i>Documento approvato</i>)	181
ALLEGATO 4 (<i>Documento approvato</i>)	183
ALLEGATO 5 (<i>Proposta alternativa di documento presentata dal Gruppo IV-CR</i>)	185
ALLEGATO 6 (<i>Proposta alternativa di documento presentata dal Gruppo IV-CR</i>)	187
ALLEGATO 7 (<i>Proposta alternativa di documento presentata dal Gruppo IV-CR</i>)	188
ALLEGATO 8 (<i>Proposta alternativa di documento presentata dal Gruppo PD-IDP</i>)	190
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda l'inclusione dell'idrogeno come carburante di riferimento per le prove del tipo di motore o della famiglia di motori. COM(2026) 523 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di Anitec-Assinform, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del <i>cloud</i> e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del <i>cloud</i> e dell'IA) (COM(2026) 502 final)	172
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del <i>cloud</i> e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del <i>cloud</i> e dell'IA) (COM(2026) 502 final)	172
Audizione informale di rappresentanti di Microsoft, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del <i>cloud</i> e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del <i>cloud</i> e dell'IA) (COM(2026) 502 final)	172

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana internet provider (AIIP), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del <i>cloud</i> e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del <i>cloud</i> e dell'IA) (COM(2026) 502 final)	173
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di Eurojust, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e recante abrogazione del regolamento (UE) 2018/1727 (COM(2026) 570 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e recante modifica dei regolamenti (UE) 2018/1726 e (UE) 2024/982 e abrogazione del regolamento (UE) 2016/794 (COM(2026) 580 final)	173
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Italian Data Center Association (IDA), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del <i>cloud</i> e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del <i>cloud</i> e dell'IA) (COM(2026) 502 final)	173
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Asstel, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del <i>cloud</i> e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del <i>cloud</i> e dell'IA) (COM(2026) 502 final)	173
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Google, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del <i>cloud</i> e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del <i>cloud</i> e dell'IA) (COM(2026) 502 final)	173
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Amazon Web Services, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del <i>cloud</i> e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del <i>cloud</i> e dell'IA) (COM(2026) 502 final)	173
AVVERTENZA	174
ERRATA CORRIGE	174

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 ottobre 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Anna MADIA.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità

di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili) (COM(2026) 599 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.10 alle 8.20.

Audizione informale di rappresentanti della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (FIAIP), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili) (COM(2026) 599 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.20 alle 8.35.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UIL, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili) (COM(2026) 599 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 8.45.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ALI – Autonomie locali italiane, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili) (COM(2026) 599 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.45 alle 8.55.

Audizione informale di rappresentanti del Forum nazionale del Terzo Settore, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili) (COM(2026) 599 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.55 alle 9.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di SUNIA, nell'ambito dell'esame, ai fini

della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili) (COM(2026) 599 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.20.

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali della provincia autonoma di Trento, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili) (COM(2026) 599 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.20 alle 9.35.

Audizione informale di rappresentanti di Federalberghi, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per misure negli Stati membri a salvaguardia della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica (regolamento sugli alloggi a prezzi accessibili) (COM(2026) 599 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 9.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 157/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova

crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche.

C. 3148 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, segnala che il disegno di legge C. 3148, che la Commissione si appresta ad esaminare, reca la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche. Il provvedimento, nel testo risultante dall'esame presso il Senato, è volto principalmente a fronteggiare l'aumento del prezzo dei prodotti energetici derivante dalla crisi dei mercati internazionali dovuta alla situazione geopolitica prorogando senza soluzione di continuità misure già disposte da precedenti, analoghi, decreti.

Soffermandosi sulle disposizioni di maggior rilievo per le competenze della Commissione e rinviando al dossier predisposto dagli Uffici per gli ulteriori approfondimenti, segnala innanzitutto che l'articolo 1, ai commi da 1 a 3, ha prorogato per un ulteriore periodo, dall'11 al 17 settembre 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, prevista a partire dal 19 marzo dai decreti-legge n. 33 e n. 38 del 2026. Per il nuovo periodo di riferimento la riduzione dell'accisa per il gasolio nella misura di 14 centesimi al litro per il gasolio impiegato come carburante, nella misura di 8,45 centesimi al litro per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel. Ai predetti tagli si somma, per effetto della riduzione della base imponibile, un'ulteriore riduzione del prezzo alla pompa derivante dalla riduzione dell'Iva.

Segnala, più in dettaglio, che il comma 2 dell'articolo 1, in continuità con i prece-

denti decreti-legge e decreti interministeriali, dispone la riduzione da 617,40 euro per mille litri a 532,90 euro per mille litri dell'aliquota di accisa applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, a condizione che gli stessi soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che stabilisce le condizioni affinché i regimi di aiuti sotto forma di agevolazioni in tema di accise sui prodotti energetici siano considerati compatibili con il mercato interno e non soggetti all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione europea. In particolare, si richiede che i combustibili sovvenzionati siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e siano prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX di tale direttiva.

Il medesimo articolo 1, ai commi 4 e 5, conferma la proroga per il mese di settembre 2026 del credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale euro V e VI. Si rammenta che nell'esaminare la misura che oggi viene prorogata, la Commissione, nella seduta del 22 aprile scorso, aveva espresso parere favorevole senza formulare osservazioni, rilevando che si tratta di misure già più volte applicate nelle precedenti crisi energetiche senza l'avvio di procedure di infrazione o di recupero: analogo esito si è avuto in occasione delle proroghe, già disposte, della presente misura.

L'articolo 2-*bis*, introdotto dal Senato, mira a favorire, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea, il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), allo scopo di agevolare la decarbonizzazione dei consumi e il raggiungimento della neutralità energetica. A tal

fine, la disposizione impone all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di adottare – nell'ambito della revisione delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione – misure per la riduzione dei contributi a titolo di quota potenza, legati alla possibilità massima di prelievo dalla rete. La disposizione non comporta una riduzione dei costi complessivi bensì una loro rimodulazione, che dovrà essere tale da non comportare incrementi degli oneri di sistema a carico degli utenti finali né, come si deduce dalle disposizioni finanziarie, oneri per la finanza pubblica.

A fronte di questa attribuzione di un nuovo compito all'ARERA, ritiene fortemente opportuno rammentare che, appena mercoledì scorso, il 14 ottobre, la XIV Commissione ha approvato un parere motivato in sede di esame per i profili di sussidiarietà della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione, atto COM(2026) 600 final.

Evidenzia che, nel parere motivato, la XIV Commissione ha valutato l'atto UE non conforme al principio di sussidiarietà, sottolineando, fra l'altro, che:

l'articolo 1, punto 1), dell'atto riduce la flessibilità di intervento delle autorità di regolazione nazionali basata sulle esigenze specifiche delle reti nazionali;

l'articolo 1, punto 3), dell'atto (che conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati) incide sulle prerogative delle autorità nazionali di regolazione, limitandone l'autonomia, il margine di discrezionalità e il ruolo di presidio delle specificità nazionali.

Nel medesimo parere, la XIV Commissione ha altresì valutato l'atto UE complessivamente non conforme al principio di proporzionalità, in quanto introduce disposizioni potenzialmente suscettibili di gene-

rare effetti significativi sui modelli tariffari nazionali attualmente in vigore, senza limitarsi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di elettrificazione e utilizzo efficiente delle reti e ha rilevato la necessità che anche la valutazione d'impatto cui sarà sottoposto l'obiettivo di elettrificazione indicativo del 46 per cento entro il 2040, proposto dal piano d'azione per l'elettrificazione della Commissione europea COM(2026)595, tenga adeguatamente conto delle specificità nazionali.

In questo quadro, reputa molto importante sottolineare che la disposizione ora in esame, l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 157 del 2026, va esattamente nella direzione di favorire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) affidando una funzione di rimodulazione tariffaria all'Autorità nazionale, l'ARERA, che potrà dunque tenere adeguatamente conto delle specificità del sistema-Paese.

In conclusione, alla luce della disamina svolta, non rinvenendo profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 21 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi.

COM(2026) 616 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE

per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030.

COM(2026) 619 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE.

COM(2026) 620 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Pareri motivati).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2026.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere motivato in relazione all'atto COM(2026) 616 final (*vedi allegato 2*), una proposta di parere motivato in relazione all'atto COM(2026) 619 final (*vedi allegato 3*) e una proposta di parere motivato in relazione all'atto COM(2026) 620 final (*vedi allegato 4*), di cui illustra i contenuti.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che il Gruppo IV-CR ha presentato tre proposte alternative di documento relative rispettivamente a ciascun atto in esame (*vedi allegati 5, 6 e 7*), ognuna delle quali sarà posta in votazione solo ove sia respinta la corrispondente proposta di documento formulata dal relatore.

Maria Anna MADIA (IV-CR) illustra i contenuti delle proposte alternative di documento formulate dal gruppo IV-CR e dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo sulle proposte di documento formulate dal relatore.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che il Gruppo PD-IDP ha presentato una proposta alternativa di documento, relativa a tutti e tre gli atti in esame (*vedi allegato 8*), che sarà posta in votazione

solo ove fossero respinte le proposte di documento formulate dal relatore.

Piero DE LUCA (PD-IDP) illustra i contenuti della proposta alternativa di documento formulata dal gruppo PD-IDP e dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sulle proposte di documento formulate dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, le proposte di documento formulate dal relatore.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione delle proposte di documento formulate dal relatore, risultano precluse le proposte alternative di documento presentate, rispettivamente, dai gruppi IV-CR e PD-IDP, che non saranno pertanto poste in votazione.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda l'inclusione dell'idrogeno come carburante di riferimento per le prove del tipo di motore o della famiglia di motori.

COM(2026) 523 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella DE MONTE (FI-PPE), *relatrice*, ringrazia preliminarmente gli Uffici per il costante supporto e ricorda che la proposta in esame modifica il regolamento (UE) 2016/1628 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e all'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (*Non-Road Mobile Machinery – NRMM*). La modifica è volta a inserire l'idrogeno tra i carburanti di riferimento utilizzabili nelle prove di omologazione dei motori o della famiglia di motori previste ai fini dell'omologazione UE e, al contempo, a prevedere

un'espressa semplificazione procedurale esentando i motori alimentati esclusivamente a idrogeno dall'obbligo di dichiarazione delle emissioni di CO₂.

L'obiettivo è quello di assicurare la coerenza sia con lo sviluppo tecnologico interno – dando seguito alla deroga concessa dalla Commissione ai Paesi Bassi per un tipo di motore a idrogeno – sia con gli standard internazionali stabiliti dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

Il 25 febbraio 2025, la Commissione europea ha adottato infatti una decisione di esecuzione, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento modificato, con cui ha autorizzato i Paesi Bassi a rilasciare un'omologazione UE per un tipo di motore per macchine mobili non stradali alimentato esclusivamente a idrogeno. Ai sensi dell'articolo 36 del regolamento, qualora la Commissione autorizzi una deroga per una nuova tecnologia ai sensi dell'articolo 35, essa è contestualmente tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per adeguare agli sviluppi tecnologici i pertinenti atti delegati e di esecuzione. Poiché l'inclusione dell'idrogeno nell'elenco, contenuto nel regolamento, dei carburanti utilizzabili per le prove è una condizione preliminare per le successive modifiche degli atti delegati e di esecuzione, l'adempimento dell'obbligo sancito dall'articolo 36 ha reso necessaria la presentazione della proposta in esame.

A livello internazionale, inoltre, il riconoscimento dell'idrogeno come potenziale carburante per i motori delle NRMM è stato operato nel quadro normativo dell'UNECE.

Passando nello specifico ai contenuti, rinviando per maggiori dettagli alla documentazione predisposta dagli uffici, la proposta modifica l'elenco, di cui all'articolo 25 del regolamento, dei carburanti di riferimento impiegati per la conduzione delle prove di omologazione UE del tipo di motore o della famiglia di motori, per inserirvi l'idrogeno.

Modifica inoltre l'articolo 43, relativo alla disciplina sugli obblighi informativi relativi alle emissioni di CO₂, al fine di introdurre una deroga espressa per l'idro-

geno. In particolare si riconferma l'obbligo per il costruttore di mettere a disposizione degli OEM (costruttori di apparecchiature originali) i valori di emissione di CO₂ determinati durante la procedura di omologazione UE e di incaricare gli OEM di comunicare tali valori all'utilizzatore finale, unitamente alle informazioni esplicative sulle condizioni di prova. Si stabilisce tuttavia che l'espletamento di tali obblighi non è richiesto per i motori alimentati esclusivamente a idrogeno. Tale esenzione è volta a semplificare i requisiti normativi per tale tecnologia, in quanto, come riferito nel considerando 4, la combustione dell'idrogeno non produce emissioni di biossido di carbonio.

Sottolinea che la proposta non è accompagnata da una valutazione d'impatto specifica, in quanto la Commissione europea riferisce che è in linea con il regolamento UNECE n. 96.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che demanda a Parlamento europeo e Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, di adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri aventi per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, la Commissione europea giustifica la necessità dell'azione normativa evidenziando la dimensione transnazionale caratterizzante il mercato delle NRMM. Diverse normative nazionali non armonizzate, sottolinea la Commissione, porterebbero alla frammentazione del mercato, con ostacoli tecnici agli scambi e inefficienze per le imprese che operano in più Paesi.

Inoltre, la Commissione europea sottolinea come il perdurare dell'esclusione dell'idrogeno dal quadro normativo dell'UE rischierebbe di ostacolare l'innovazione tecnologica e di ritardare la diffusione di tali tecnologie nel settore, ponendosi in contra-

sto sia con gli obiettivi ambientali dell'UE, sia con gli sforzi di integrazione del mercato.

La Commissione europea ritiene dunque che il valore aggiunto di un approccio unificato dell'UE risieda nella garanzia di condizioni di parità e nell'agevolazione della libera circolazione delle merci nel mercato interno.

La Commissione europea ritiene infine che la proposta risulti conforme al principio di proporzionalità, in quanto allinea i regolamenti dell'UE alle norme internazionali già stabilite dall'UNECE, concentrandosi nello specifico sull'eliminazione della lacuna normativa senza imporre oneri inutili alle imprese o agli Stati membri. Evidenzia inoltre che l'iniziativa non impone costi aggiuntivi o nuovi oneri amministrativi ai portatori di interessi, ma elimina ostacoli all'immissione sul mercato di nuove tecnologie innovative che soddisfano le prescrizioni di norme internazionali e che qualsiasi adeguamento richiesto è proporzionato ai benefici in termini di sostenibilità ambientale e competitività del mercato.

Ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria e che sulla base dei dati forniti dal sito IPEX l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei Parlamenti di Finlandia e Svezia, dal Senato ceco e romeno, dal Bundesrat tedesco e dal Seimas lituano, mentre l'esame risulta terminato dalla Camera dei Deputati del Lussemburgo. Nessuna di tali assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare. Il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 26 novembre 2026.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 21 ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale di rappresentanti di Anitec-Assinform, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del *cloud* e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del *cloud* e dell'IA) (COM(2026) 502 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 14.55.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del *cloud* e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del *cloud* e dell'IA) (COM(2026) 502 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.05.

Audizione informale di rappresentanti di Microsoft, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del *cloud* e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del *cloud* e dell'IA) (COM(2026) 502 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.15.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana internet provider (AIIP), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del *cloud* e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del *cloud* e dell'IA) (COM(2026) 502 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale di rappresentanti di Eurojust, nell'ambito dell'esame congiunto, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e recante abrogazione del regolamento (UE) 2018/1727 (COM(2026) 570 final) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e recante modifica dei regolamenti (UE) 2018/1726 e (UE) 2024/982 e abrogazione del regolamento (UE) 2016/794 (COM(2026) 580 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 ottobre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Italian Data Center Association (IDA), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del *cloud* e dell'IA

(regolamento sullo sviluppo del *cloud* e dell'IA) (COM(2026) 502 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 20.10 alle 20.25.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Asstel, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del *cloud* e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del *cloud* e dell'IA) (COM(2026) 502 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 20.25 alle 20.35.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Google, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del *cloud* e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del *cloud* e dell'IA) (COM(2026) 502 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 20.35 alle 20.45.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Amazon Web Services, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del *cloud* e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del *cloud* e dell'IA) (COM(2026) 502 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 20.45 alle 21.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio EU KIDS ACT – L'UE per spazi digitali responsabili e affidabili in internet (COM(2026) 681 final)

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 747 del 14 ottobre 2026, a pagina 119, prima colonna, terzultima riga, dopo la parola « Esame », aggiungere la seguente « congiunto ».

ALLEGATO 1

DL 157/2026: Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche. C. 3148 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 3148, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali e di infrastrutture e attività energetiche strategiche;

premesso che il provvedimento è volto a prorogare misure urgenti e straordinarie per fronteggiare l'aumento del prezzo dei prodotti energetici derivante dalle attuali tensioni geopolitiche sui mercati internazionali;

valutato che i commi da 1 a 3 dell'articolo 1 dispongono la proroga temporanea della riduzione delle aliquote di accisa applicate a gasolio e biodiesel, impiegati come carburanti, condizionatamente al rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento (UE) n. 651/2014;

tenuto conto di quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 1 circa la proroga del credito d'imposta a favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto, misura analoga a quelle già più volte applicate in precedenti crisi energetiche e in quella corrente senza l'avvio di procedure di infrazione o di recupero;

apprezzato che l'articolo 2-bis è finalizzato a favorire, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea, il processo di elettrificazione dei consumi e il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), per agevolare la decarbonizzazione dei consumi e il raggiungimento della neutralità energetica; la disposizione impone infatti all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) di adottare misure per la riduzione dei contributi a titolo di quota potenza, con ciò attribuendo all'Autorità nazionale di settore un nuovo compito, in coerenza con l'esigenza di tener conto delle specificità nazionali, richiamata dalla XIV Commissione nel parere motivato espresso, il 14 ottobre scorso, in sede di esame per i profili di sussidiarietà della proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2019/943 adeguando alle esigenze future le bollette dell'energia elettrica nell'Unione mediante la riduzione dei costi del sistema e la promozione dell'elettrificazione e della digitalizzazione, atto COM(2026) 600 final;

rilevato, infine, che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi. COM(2026) 616 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi, COM(2026) 616 final;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti attraverso le audizioni e i contributi trasmessi da Assoambiente, Federchimica, UNEM, Confindustria Ceramica, Assocarta, Eni, Federbeton, Federacciai, Confindustria, Confcommercio, Assoarmatori, ENAC e GSE;

premesso che il carattere transfrontaliero dei cambiamenti climatici e del rischio di rilocalizzazione delle emissioni giustifica l'esistenza di un sistema europeo di scambio delle quote di emissione e che non sono in discussione né gli obiettivi europei di decarbonizzazione né la necessità di perseguirli attraverso un'azione comune dell'Unione;

ricordato che il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2026 ha chiesto di assicurare un mercato del carbonio ben funzionante, trasparente e prevedibile, un'efficace protezione dal *carbon leakage*, una riduzione dell'eccessiva volatilità del prezzo del carbonio e un'attenuazione del suo impatto sui prezzi dell'elettricità, preservando al contempo il ruolo essenziale dell'EU ETS nella transizione attraverso un segnale di prezzo basato sul mercato;

considerato che l'efficacia di tale segnale richiede che le dinamiche del mer-

cato delle quote siano coerenti con l'obiettivo di orientare gli investimenti verso la decarbonizzazione, senza determinare costi sproporzionati rispetto alle concrete possibilità di trasformazione dei settori interessati;

rilevato che, nel corso dell'attività conoscitiva, è stato richiamato, sulla base di dati ESMA, come nel 2024 circa l'80 per cento delle quote collocate all'asta sia stato acquistato da intermediari finanziari o comunque da soggetti non direttamente obbligati alla restituzione delle quote;

rilevato che tale dato, pur non consentendo di attribuire agli intermediari finanziari la determinazione del livello del prezzo delle quote, evidenzia il peso rilevante assunto nel mercato da soggetti non direttamente esposti agli obblighi di restituzione e rende pertanto necessario verificare che i meccanismi di funzionamento e stabilizzazione dell'EU ETS assicurino un segnale di prezzo effettivamente funzionale alla decarbonizzazione dell'economia reale;

considerato, a tale riguardo, che il GSE ha rilevato come il prezzo delle quote sia risultato per lunghi periodi superiore allo *switching price*, vale a dire al livello teorico al quale le tecnologie di generazione a carbone e a gas risultano egualmente attrattive, concludendo che il segnale di prezzo è stato anche superiore a quello necessario per indurre la decarbonizzazione nel settore elettrico e sottolineando l'esigenza che il sistema faccia emergere un prezzo idoneo a favorire la decarbonizzazione senza distorsioni e senza tradursi in un mero incremento dei costi per il sistema produttivo;

considerato che la proposta riduce, a partire dal 2028, dal 24 al 12 per cento il tasso di immissione nella riserva stabilizzatrice del mercato, ma non modifica l'articolo 29-*bis* della direttiva 2003/87/CE, che prevede lo svincolo di quote quando il prezzo medio dei sei mesi precedenti supera di 2,4 volte il prezzo medio del precedente periodo biennale di riferimento;

rilevato che, secondo il GSE, tale meccanismo non si è attivato neppure in occasione di eventi di rilevante impatto sui mercati energetici, compresa la recente crisi energetica;

considerato inoltre che il costo della CO₂ sostenuto dalla produzione termoelettrica può trasferirsi sul prezzo marginale dell'elettricità, incidendo quindi anche sull'energia prodotta da fonti che non sostengono direttamente tale costo;

rilevato che, secondo stime dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca richiamate nel corso dell'attività conoscitiva, l'ETS inciderebbe per circa 30 euro/MWh sul prezzo marginale italiano dell'elettricità e avrebbe generato oltre 8,5 miliardi di euro di rendite inframarginali nel periodo 2021-2024;

considerato altresì che il GSE ha confermato come il prezzo delle quote di emissione incida direttamente sul prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso quando il prezzo marginale è determinato dalla produzione termoelettrica e ha osservato che, sebbene tale fenomeno non sia considerato nella proposta, esso dovrebbe essere monitorato e opportunamente corretto;

ricordato che la Camera dei deputati, con la risoluzione n. 6/00250 approvata il 28 maggio 2026, ha impegnato il Governo a valutare la sospensione dell'ETS sulla produzione di elettricità da fonti termiche almeno fino al ritorno dei prezzi energetici ai livelli precedenti alla crisi in Medio Oriente;

considerato altresì che l'efficacia climatica dell'EU ETS deve essere misurata distinguendo le riduzioni delle emissioni conseguite attraverso l'effettiva trasformazione dei processi produttivi da quelle con-

seguenti alla contrazione o alla cessazione delle attività industriali;

rilevato, a tale riguardo, che nel corso dell'istruttoria è stata richiamata una riduzione del 14,6 per cento del numero delle installazioni manifatturiere soggette all'ETS nell'Unione tra il 2013 e il 2024, dato che non dimostra di per sé un rapporto causale con l'ETS ma rende necessario valutare con particolare attenzione gli effetti del sistema sulla capacità produttiva;

considerato che il fattore lineare di riduzione resta fissato al 4,4 per cento fino al 2030 e viene ridotto al 3,7 per cento nel periodo 2031-2035 e all'1,7 per cento successivamente;

tenuto conto che nel corso delle audizioni è stata prospettata, in particolare da Confindustria e Assocarta, l'esigenza di intervenire sulla traiettoria anche prima del 2030 e che, più in generale, diversi soggetti hanno segnalato la necessità di correlare gli obblighi di decarbonizzazione alla disponibilità effettiva di energia a prezzi competitivi, infrastrutture adeguate, reti, tecnologie mature e soluzioni per il trasporto e lo stoccaggio della CO₂;

tenuto conto altresì della proposta, emersa nel corso delle audizioni, di introdurre un meccanismo straordinario capace di adattare temporaneamente il funzionamento del sistema in presenza di situazioni eccezionali di crisi, evitando che *shock* esterni possano determinare perdite permanenti di capacità produttiva;

considerato che, a partire dal periodo di assegnazione 2031-2035, la proposta subordina l'assegnazione gratuita alla realizzazione di investimenti nella decarbonizzazione per un volume almeno equivalente al valore economico del 100 per cento delle quote gratuite relative al quinquennio, attribuendo l'80 per cento delle quote in *tranche* annuali e subordinando il restante 20 per cento alla successiva verifica degli investimenti effettuati;

rilevato che l'assegnazione gratuita svolge, nei settori esposti alla concorrenza internazionale, una funzione di protezione

dal *carbon leakage* e che la nuova condizionalità può incidere sulla capacità finanziaria proprio delle imprese chiamate a realizzare gli investimenti più rilevanti;

rilevato altresì che la proposta demanda ad atti delegati la definizione di elementi dai quali dipende concretamente la portata dell'obbligo, tra cui i requisiti e i costi ammissibili degli investimenti, i criteri per qualificare una significativa riduzione delle emissioni e la metodologia per determinare il valore economico delle quote gratuite, sul quale è calcolato l'investimento minimo richiesto;

considerato che la possibilità di valutare *ex ante* la proporzionalità dell'obbligo risulta pertanto limitata dalla mancata definizione nell'atto legislativo di elementi determinanti per quantificarne concretamente l'entità;

considerato inoltre che, con riferimento alla metodologia applicabile ai periodi di assegnazione successivi al 2030, i parametri di riferimento possono produrre effetti sproporzionati laddove le prestazioni prese a riferimento dipendano da tecnologie, vettori energetici, infrastrutture o condizioni produttive non concretamente replicabili dalle installazioni interessate;

rilevato, a tale riguardo, che Confindustria ha evidenziato come le differenze tra i sistemi energetici nazionali, con particolare riferimento alla disponibilità di nucleare, fonti rinnovabili e biomasse, possano incidere sulla possibilità di conseguire le prestazioni assunte a riferimento;

rilevato altresì che, secondo dati dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca richiamati nel corso dell'attività conoscitiva, l'attuale metodologia dei *benchmark* produce costi per il 76 per cento delle imprese italiane e benefici per il 59 per cento di quelle svedesi;

considerato, sotto il profilo del principio di sussidiarietà, che la proposta prevede dal 2031 la progressiva inclusione nell'EU ETS degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, intervenendo su sistemi di gestione dei rifiuti fortemente

condizionati dalle scelte nazionali di pianificazione e da differenti dotazioni infrastrutturali;

rilevato che, a determinate condizioni, gli Stati membri possono applicare fino al 2035 misure nazionali equivalenti e che l'inclusione uniforme può quindi trovare applicazione già dal 2031 negli Stati che non accedano al regime derogatorio;

considerato che le audizioni hanno fatto emergere valutazioni differenti sul punto: Assoambiente ha segnalato possibili costi aggiuntivi per i sistemi di gestione dei rifiuti e per le tariffe, stimando in circa 3,8 miliardi di euro l'impatto aggiuntivo complessivo a livello nazionale;

Assocarta ha richiamato gli effetti sul recupero energetico degli scarti del riciclo; Confcommercio ha evidenziato possibili ricadute sui costi di trattamento e sugli oneri delle imprese; Federbeton ha invece sottolineato il rischio di disparità rispetto agli impianti di co-incenerimento già soggetti all'ETS;

considerato inoltre che la proposta impone agli Stati membri di destinare almeno il 50 per cento dei proventi delle aste a specifiche priorità individuate a livello dell'Unione per la decarbonizzazione dei settori ETS;

ritenuto che, ferma restando l'esigenza di assicurare che le risorse generate dall'ETS siano impiegate a sostegno della decarbonizzazione e della competitività, debba essere specificamente dimostrata la necessità di predeterminare a livello dell'Unione le priorità di impiego di una quota così rilevante dei proventi, anziché lasciare agli Stati membri maggiori margini nella scelta degli strumenti più adeguati alle rispettive condizioni industriali, energetiche e infrastrutturali;

tenuto conto, in tale quadro, che la COM(2025) 574 propone, nell'ambito del negoziato sulle nuove risorse proprie dell'Unione, che una quota pari al 30 per cento dei proventi ETS1 confluisca nel bilancio dell'Unione;

valutati positivamente, nel settore marittimo, alcuni correttivi introdotti dalla

proposta, tra cui la proroga dal 2030 al 2035 delle deroghe relative ai collegamenti con le isole minori e ai servizi soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché il rinvio dell'eventuale estensione dell'ETS alle navi ro-pax e alle navi passeggeri di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate;

rilevato che Confcommercio ha valutato positivamente tali correttivi, pur chiedendo che l'esenzione per i collegamenti insulari sia resa strutturale e sia estesa a tutte le isole, richiamando a tal fine l'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, e che Assoarmatori ha formulato proprie richieste di tutela dei collegamenti insulari;

considerato che la proposta estende inoltre dal 2029 l'ambito geografico dell'EU ETS a determinati voli internazionali in partenza dallo Spazio economico europeo e introduce requisiti relativi al luogo di produzione dei carburanti sostenibili per l'aviazione;

tenuto conto che ENAC ha evidenziato il rischio di costi sproporzionati per gli operatori e per le autorità competenti derivanti dall'estensione ai voli internazionali e ha segnalato la necessità di rapportare i requisiti di origine dei carburanti sostenibili alla loro effettiva disponibilità;

valutato positivamente il rinvio al 2038 della completa eliminazione delle quote gratuite nei settori soggetti al CBAM;

considerato tuttavia che la progressiva riduzione della protezione assicurata dalle assegnazioni gratuite non è subordinata alla verifica dell'effettiva capacità del CBAM di prevenire il *carbon leakage* e che il meccanismo non risolve il rischio competitivo relativo alle esportazioni di prodotti europei verso mercati nei quali non opera un prezzo del carbonio comparabile;

tenuto conto che tale criticità è stata evidenziata nel corso dell'istruttoria, con particolare riferimento alla necessità di mantenere forme adeguate di protezione per le imprese europee esposte sui mercati internazionali;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base

giuridica della proposta è correttamente costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE;

ritenuta la proposta non conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

a) non risultano adeguatamente dimostrate la necessità e il valore aggiunto dell'inclusione uniforme nell'EU ETS degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, tenuto conto delle significative differenze esistenti tra i sistemi nazionali di gestione dei rifiuti e della stessa possibilità, riconosciuta dalla proposta, sia pure temporaneamente e a determinate condizioni, di conseguire il medesimo obiettivo mediante misure nazionali equivalenti;

b) non risulta adeguatamente dimostrata la necessità di predeterminare a livello dell'Unione le specifiche priorità di impiego di almeno il 50 per cento dei proventi ETS da parte degli Stati membri, potendo l'obiettivo comune della decarbonizzazione essere perseguito lasciando maggiori margini nella scelta degli strumenti in funzione delle differenti condizioni industriali, energetiche e infrastrutturali nazionali;

ritenuta altresì la proposta non conforme al principio di proporzionalità, in quanto:

a) le modifiche alla riserva stabilizzatrice del mercato e il mantenimento dell'attuale meccanismo di cui all'articolo 29-bis non appaiono adeguatamente calibrati rispetto all'obiettivo della proposta di perseguire una decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi, tenuto conto del peso rilevante assunto nel mercato da soggetti non direttamente obbligati alla restituzione delle quote, della mancata attivazione del meccanismo di salvaguardia anche durante recenti situazioni di forte tensione energetica, dell'esigenza che il segnale di prezzo resti effettivamente funzionale agli investimenti e alla trasformazione dell'economia reale e, infine, dell'esigenza indicata dal Consiglio europeo di ridurre l'eccessiva volatilità del prezzo del carbonio;

b) il mantenimento fino al 2030 del fattore lineare di riduzione al 4,4 per cento,

in assenza di un meccanismo straordinario di adattamento in situazioni eccezionali di crisi e di misure specifiche volte ad attenuare la trasmissione del costo della CO₂ ai prezzi dell'elettricità, non appare adeguatamente commisurato alle condizioni tecnologiche, energetiche e industriali nelle quali gli operatori sono chiamati a realizzare la trasformazione produttiva;

c) la nuova condizionalità per l'assegnazione gratuita impone investimenti pari al valore economico del 100 per cento delle quote assegnate, incide sulla liquidità delle imprese maggiormente esposte al *carbon leakage* e non è subordinata alla verifica delle condizioni tecnologiche, energetiche e infrastrutturali necessarie alla realizzazione degli investimenti, mentre elementi determinanti per quantificarne concretamente l'onere sono rinviati ad atti delegati;

d) con riferimento alla metodologia applicabile ai periodi di assegnazione successivi al 2030, le norme sui parametri di riferimento non garantiscono in misura sufficiente che le prestazioni assunte come riferimento corrispondano a tecnologie e soluzioni concretamente replicabili su scala industriale dalle installazioni interessate, anche alla luce degli effetti differenziati

che l'attuale metodologia produce tra sistemi nazionali caratterizzati da diverse disponibilità di fonti energetiche e condizioni di decarbonizzazione;

e) la progressiva riduzione delle quote gratuite nei settori interessati dal CBAM non è subordinata alla verifica dell'effettiva capacità del meccanismo di prevenire il *carbon leakage* e non tiene adeguatamente conto del rischio residuo per le esportazioni verso mercati nei quali non opera un prezzo del carbonio comparabile;

f) nel settore aereo, l'estensione dal 2029 dell'ambito geografico dell'EU ETS e i requisiti relativi al luogo di produzione dei carburanti sostenibili non risultano accompagnati da una valutazione sufficientemente puntuale della disponibilità effettiva dei carburanti e degli oneri aggiuntivi posti a carico degli operatori e delle autorità competenti,

esprime un

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030. COM(2026) 619 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030, COM(2026) 619 final;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame del pacchetto di revisione dell'EU ETS;

preso atto che il Consiglio ha adottato il proprio mandato negoziale sulla proposta e che il Parlamento europeo ha deciso di applicare la procedura d'urgenza;

tenuto conto altresì che, secondo quanto riferito nel corso dell'audizione di Confindustria Ceramica, l'Italia si è astenuta in sede di Consiglio, in ragione dell'assenza di un correttivo ritenuto adeguato per il settore ceramico;

accolta positivamente la finalità della proposta di aumentare le assegnazioni gratuite disponibili per i settori ai quali si applicano i parametri di riferimento di calore e combustibili, utilizzando pienamente le quote disponibili ed evitando l'applicazione del fattore di correzione transettoriale;

considerato che la proposta costituisce un intervento puntuale riferito al periodo di assegnazione 2026-2030 e va pertanto distinta dalla revisione strutturale della metodologia dei *benchmark* per i periodi successivi al 2030 prevista dalla COM(2026) 616;

rilevato che, per il periodo 2026-2030, la misura interviene essenzialmente attra-

verso una correzione orizzontale, senza modificare i periodi di riferimento, le basi dati e la metodologia generale utilizzata per l'aggiornamento dei parametri;

considerato che dalle audizioni è emerso come l'applicazione dei parametri generici di calore e combustibili possa produrre effetti significativamente differenti nei comparti nei quali non siano concretamente disponibili le medesime tecnologie, i medesimi combustibili o i medesimi vettori energetici a basse emissioni;

rilevato, in particolare, che per il settore ceramico l'assenza di uno specifico *benchmark* di prodotto determina un ampio ricorso al parametro generico per combustibile e che, secondo quanto rappresentato da Confindustria Ceramica, nessun impianto del comparto delle piastrelle rientra nel gruppo delle installazioni corrispondenti al cosiddetto *best* 10 per cento;

considerato che la COM(2026) 616 contempla, per i periodi di assegnazione successivi al 2030, la possibilità di introdurre parametri alternativi settoriali, mentre la COM(2026) 619 non prevede analoghi correttivi per il periodo 2026-2030, nonostante le criticità già emerse nell'applicazione dei parametri generici;

rilevato che la relazione illustrativa e la valutazione d'impatto non chiariscono, mediante indicatori quantitativi e qualitativi riferiti ai comparti maggiormente interessati, perché una correzione esclusivamente orizzontale costituisca la specifica configurazione dell'intervento dell'Unione maggiormente idonea a perseguire l'obiettivo dichiarato nel periodo 2026-2030, né quantificano adeguatamente gli effetti sui settori nei quali

le tecnologie e i processi presi a riferimento risultano scarsamente rappresentativi;

considerato che non è in discussione la necessità che i *benchmark* e le regole di assegnazione gratuita siano disciplinati a livello dell'Unione, trattandosi di componenti essenziali di un sistema armonizzato;

considerato tuttavia che il principio di sussidiarietà richiede che la necessità e il valore aggiunto dell'azione dell'Unione siano adeguatamente motivati e che tale motivazione deve consentire ai Parlamenti nazionali di verificare, anche sulla base di indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi, la giustificazione della specifica configurazione dell'intervento proposta;

ritenuto che, nel caso di specie, tale dimostrazione non risulti sufficientemente sviluppata con riferimento alla scelta di applicare, proprio nel periodo 2026-2030 oggetto della proposta, una correzione esclusivamente orizzontale anche ai comparti nei quali l'istruttoria ha fatto emergere una significativa divergenza tra il parametro generico e le possibilità tecnologiche concretamente disponibili;

rilevato, con riferimento al principio di proporzionalità, che l'incremento orizzontale delle assegnazioni gratuite costituisce un miglioramento rispetto alla disciplina vigente ma non elimina gli effetti derivanti dall'applicazione di *benchmark* generici a comparti nei quali le prestazioni prese a riferimento dipendono da processi, tecnologie o vettori energetici non concretamente replicabili;

ritenuto pertanto necessario che, per il periodo 2026-2030, siano introdotti correttivi mirati e circoscritti nei comparti nei quali sia dimostrata una penalizzazione strutturale derivante dall'applicazione dei parametri generici, con particolare riferimento alle criticità documentate per il settore ceramico;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica della proposta è correttamente costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE;

ritenuta la proposta non conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

a) la relazione illustrativa e la valutazione d'impatto non forniscono elementi qualitativi e quantitativi sufficienti a dimostrare il valore aggiunto della specifica configurazione uniforme prescelta per il periodo 2026-2030 rispetto ad altre possibili configurazioni della disciplina europea che, mantenendo l'armonizzazione del sistema, consentano di tenere conto delle rilevanti differenze settoriali emerse nell'applicazione dei parametri generici;

b) tale carenza di motivazione assume particolare rilievo in quanto la proposta interviene proprio per correggere gli effetti dell'aggiornamento dei *benchmark* nel periodo 2026-2030, senza tuttavia quantificare gli effetti della soluzione prescelta sui comparti maggiormente penalizzati né spiegare adeguatamente perché non siano previsti già in tale periodo correttivi settoriali, mentre la COM(2026) 616 contempla strumenti di tale natura per i periodi di assegnazione successivi al 2030;

ritenuta altresì la proposta non conforme al principio di proporzionalità, in quanto:

a) la correzione esclusivamente orizzontale, pur aumentando le assegnazioni gratuite disponibili, non risulta adeguatamente calibrata rispetto ai comparti nei quali i parametri generici di calore e combustibili sono costruiti su tecnologie, processi o vettori energetici non concretamente replicabili;

b) la mancata quantificazione degli effetti sui settori maggiormente esposti non consente di dimostrare che l'intervento prescelto costituisca, per tali comparti, la soluzione meno onerosa e più efficace rispetto all'obiettivo perseguito,

esprime un

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ALLEGATO 4

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE. COM(2026) 620 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE, COM(2026) 620 final;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti nel corso dell'istruttoria svolta nell'ambito dell'esame del pacchetto di revisione dell'EU ETS;

premesso che la proposta interviene sia sul regolamento (UE) 2015/757 relativo al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica delle emissioni del trasporto marittimo sia sul regolamento FuelEU Maritime (UE) 2023/1805, con l'obiettivo di coordinare i relativi cicli di conformità e ridurre duplicazioni e divergenze;

considerato che tale obiettivo è condivisibile e che la Commissione europea stima che la razionalizzazione possa determinare una riduzione compresa tra il 10 e il 20 per cento degli attuali costi amministrativi di conformità sostenuti dalle società di navigazione;

rilevato tuttavia che la proposta non si limita alla semplificazione degli obblighi esistenti, ma estende dal 2029 gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica alle navi di stazza lorda compresa tra 400 e 5.000 tonnellate appartenenti alle cate-

gorie delle petroliere, chimichiere, gasiere, metaniere, navi ro-pax e navi passeggeri;

rilevato che l'estensione comprende quindi anche le navi ro-pax e le navi passeggeri di stazza inferiore a 5.000 tonnellate, che la COM(2026) 616 non assoggetta all'EU ETS, rinviando invece ad una relazione della Commissione europea da presentare entro il 31 dicembre 2031 la valutazione della loro eventuale inclusione;

considerato pertanto che, per tali categorie, gli obblighi di monitoraggio vengono introdotti autonomamente rispetto all'assoggettamento all'ETS e che non può quindi essere ad essi automaticamente estesa la giustificazione connessa alla necessità di garantire parità di condizioni tra operatori già soggetti al sistema;

considerato che l'estensione alle navi ro-pax e passeggeri incide direttamente anche su categorie di unità impiegate nei collegamenti con le isole e che le relative caratteristiche operative assumono pertanto rilievo nella valutazione degli oneri amministrativi introdotti;

rilevato inoltre che la proposta estende gli obblighi di monitoraggio anche alle navi impegnate in operazioni *offshore*;

considerato che il termine del 1° aprile 2029 riguarda l'aggiornamento dei piani di monitoraggio delle navi già comprese nel regolamento, anche ai fini dell'allineamento con gli obblighi FuelEU, mentre per le navi che entrano nel campo di applicazione successivamente al 1° gennaio 2029 il piano deve essere presentato entro due mesi dal primo scalo in un porto dell'Unione;

rilevato che la relazione illustrativa della proposta contiene, quanto al principio di sussidiarietà, una motivazione estremamente sintetica, limitandosi sostanzialmente a rilevare che le disposizioni sono state scorporate dalla proposta generale ETS per ragioni di forma giuridica e che le due proposte dovrebbero essere trattate congiuntamente;

rilevato altresì che, con riferimento al principio di proporzionalità, la relazione illustrativa non sviluppa una motivazione autonoma della COM(2026) 620 ma rinvia a quella relativa alla COM(2026) 616 e che analogo rinvio viene operato per la valutazione d'impatto e per le consultazioni;

considerato che il mero collegamento sistematico tra i due atti non appare sufficiente a motivare l'estensione di obblighi specifici a categorie di navi che, in alcuni casi, non vengono contemporaneamente ricomprese nell'ambito di applicazione dell'EU ETS;

considerato inoltre che il risparmio complessivo del 10-20 per cento stimato dalla Commissione costituisce un elemento favorevole per gli operatori già soggetti ai diversi cicli di conformità, ma non dimostra di per sé la proporzionalità dell'introduzione di nuovi obblighi per categorie che entrano per la prima volta nel campo di applicazione del regolamento MRV;

ritenuto pertanto necessario distinguere, nella valutazione degli effetti della proposta, tra i benefici derivanti dalla semplificazione per gli operatori già soggetti agli obblighi e i costi derivanti dall'estensione del sistema alle nuove categorie interessate;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica della proposta è correttamente costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE;

ritenuta la proposta non conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

a) la relazione illustrativa non contiene una motivazione autonoma adeguata della necessità e del valore aggiunto delle

modifiche proposte, limitandosi sostanzialmente a richiamare lo scorporo dalla COM(2026) 616 per ragioni di forma giuridica e la necessità di trattare congiuntamente i due atti;

b) tale insufficienza assume particolare rilievo con riferimento all'estensione, dal 2029, degli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica alle navi ro-pax e passeggeri di stazza lorda compresa tra 400 e 5.000 tonnellate, che non sono contemporaneamente assoggettate all'EU ETS dalla COM(2026) 616 e per le quali manca pertanto la corrispondente giustificazione collegata all'applicazione del sistema ETS;

ritenuta altresì la proposta non conforme al principio di proporzionalità, in quanto:

a) non contiene una valutazione autonoma e sufficientemente analitica degli oneri derivanti dall'estensione del regolamento MRV alle nuove categorie di navi, limitandosi sul punto a rinviare alla documentazione relativa alla COM(2026) 616;

b) il risparmio generale del 10-20 per cento sui costi amministrativi stimato dalla Commissione europea non consente di valutare separatamente il rapporto tra costi e benefici per le categorie che entrano per la prima volta nel sistema di monitoraggio, in particolare per le navi ro-pax e passeggeri non soggette all'ETS e per le navi impegnate in operazioni *offshore*;

c) non risultano adeguatamente quantificati gli oneri derivanti dagli obblighi di predisposizione, aggiornamento e presentazione dei piani di monitoraggio per le nuove categorie interessate, né i corrispondenti benefici informativi e ambientali attesi,

esprime un

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ALLEGATO 5

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi. COM(2026) 616 final.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO PRESENTATA DAL GRUPPO IV-CR

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026)616);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

a) gli obiettivi fissati dall'UE per la decarbonizzazione e la transizione climatica sono in linea generale condivisibili ma devono essere declinati con gradualità e pragmatismo, assicurando la sostenibilità economica e sociale degli interventi previsti: in questo senso si pongono, in larga misura, le analisi e le raccomandazioni contenute nei rapporti Draghi, sulla competitività dell'Unione, e Letta, sul mercato interno;

b) il profondo mutamento del contesto geopolitico e la crisi energetica in atto impongono il ripensamento dei criteri di operatività del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS), nonché l'adozione di misure equivalenti di salvaguardia, al fine di evitare ulteriori aggravii sui costi energetici e produttivi, con particolare riguardo alle imprese energivore e ai settori maggiormente esposti, preservando competitività, livelli occupazionali e continuità delle filiere industriali;

c) presenta una rilevanza cruciale in tale prospettiva la revisione del sistema

di scambio di quote di emissioni dell'UE (ETS), la quale deve riuscire a combinare, anche alla luce del complesso scenario geopolitico e dell'aumento dei costi dell'energia, gli obiettivi climatici dell'Unione con il mantenimento della base manifatturiera del continente e con il rilancio della sua competitività, ciò anche al fine di perseguire l'autonomia strategica e la sovranità tecnologica dell'Europa;

d) la revisione dovrebbe, in particolare, essere fondata su un'analisi accurata dell'effettivo contributo dell'ETS alla riduzione delle emissioni, capace di isolare i risultati ottenuti grazie alla decarbonizzazione dagli effetti della chiusura di impianti industriali e della conseguente contrazione dell'attività produttiva, determinate anche dall'insostenibilità dei costi energetici e di quelli generati dallo stesso sistema ETS;

e) la proposta in esame e le altre due proposte ad essa connesse nell'ambito di un pacchetto unitario (COM(2026)619) e COM(2026)620) non appaiono complessivamente idonee a perseguire tali obiettivi per un'evidente carenza dell'analisi su cui esse si fondano e per l'impatto di alcune misure da esse prospettate;

rilevato che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

considerata invece la proposta non conforme al principio di sussidiarietà in quanto – se è evidente che l'ETS non può che essere disciplinato a livello europeo –

la Commissione europea non ha adeguatamente dimostrato né la necessità né il valore aggiunto delle specifiche misure da essa prospettate: la valutazione di impatto e la relazione illustrativa della proposta, infatti, richiamano genericamente e tautologicamente l'esigenza di adeguare l'ETS all'obiettivo di riduzione delle emissioni a effetto serra dell'UE per il 2040 ma non recano a sostegno di tale affermazione indicatori qualitativi e quantitativi, come richiesto dall'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati; manca inoltre una ponderazione delle opzioni regolative alternative e una stima del loro impatto sulla competitività dei sistemi produttivi dei vari Stati membri, caratterizzati da specificità di natura economica e territoriali;

per effetto di tale impostazione non risultano motivati, sotto il profilo della sussidiarietà, interventi molto significativi e delicati quali, tra gli altri, l'inclusione nell'ambito di applicazione dell'ETS, a partire dal 1° gennaio 2031, dello smaltimento o del recupero dei rifiuti non pericolosi negli impianti di incenerimento e coincenerimento con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora nonché l'obbligo di investire nella decarbonizzazione nell'UE un importo equivalente al valore economico del 100 per cento dell'assegnazione gratuita;

ritenuta altresì la proposta non conforme al principio di proporzionalità, in quanto molte delle misure previste sono suscettibili di generare ulteriori elementi di complessità oltre a costi industriali e amministrativi per il sistema produttivo, senza che ne sia dimostrato l'impatto specifico sulla riduzione delle emissioni; ciò vale in particolare:

per la richiamata inclusione nell'ambito di applicazione degli impianti di incenerimento dei rifiuti nell'EU ETS – che rischia di comportare costi aggiuntivi significativi a carico delle autorità locali oltre che un aumento dei costi di trattamento degli scarti non riciclabili e quindi del costo complessivo del riciclo;

per gli oneri derivanti dalla condizionalità per l'assegnazione delle quote gra-

tuite nonché per il blocco del 20 per cento delle quote gratuite fino alla verifica degli investimenti in decarbonizzazione e al conseguimento della riduzione delle emissioni;

per la mancata considerazione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sulle esportazioni, in quanto la proposta non prevede meccanismi di compensazione dei maggiori costi derivanti dall'ETS sui prodotti esportati verso Paesi terzi privi di un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio;

per l'inadeguatezza dei correttivi dell'ETS nel trasporto marittimo rispetto alle criticità e ai costi che il settore – esposto ad una forte competizione globale – affronta a causa dell'applicazione del sistema stesso;

considerato altresì che il conferimento, nell'ambito della proposta, alla Commissione europea di ampi poteri delegati, oltre a non rendere possibile una compiuta valutazione della proporzionalità di alcune delle misure prospettate, risulta in contrasto con l'articolo 290 del TFUE che riserva all'atto legislativo la definizione degli elementi essenziali della materia;

rilevato inoltre che la proposta si inserisce in un quadro regolatorio che riconosce significativi margini di discrezionalità al Governo in ordine all'impiego delle risorse derivanti dall'applicazione del sistema EU ETS e che, ad oggi, i settori maggiormente colpiti dall'applicazione di detto sistema non hanno visto un reale apporto dall'impiego dei proventi, al pari dei comparti maggiormente inficiati dal caro carburante,

esprime un

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Madia.

ALLEGATO 6

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030. COM(2026) 619 final.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO PRESENTATA DAL GRUPPO IV-CR

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026)619);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

preso atto che il Consiglio ha adottato il proprio mandato negoziale sulla proposta e che il Parlamento europeo ha deciso di applicare la procedura d'urgenza;

rilevato che la modifica dei valori dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo 2026-2030 mitiga il rischio di rilocalizzazione delle emissioni;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà in quanto interviene su un'assegnazione gratuita armonizzata a livello dell'Unione e gestita a livello nazionale sulla base di norme armonizzate, per cui l'obiettivo di aumentare le assegnazioni gratuite di quote di emissioni nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS) per i settori che rientrano nei parametri di riferimento di calore e combustibili fino al 2030 non potrebbe essere con-

seguito dagli Stati membri agendo singolarmente;

ritenuta tuttavia la proposta non conforme al principio di proporzionalità in quanto i parametri di riferimento di calore e combustibili con un tasso massimo di riduzione annuale, come adeguati dalla proposta stessa, penalizzano gravemente settori come quello ceramico, caratterizzato da elevata intensità energetica e forte esposizione alla concorrenza internazionale: in coerenza con il principio di proporzionalità la proposta, pur mantenendo le disposizioni volte ad aumentare le assegnazioni gratuite di quote per i settori che rientrano nei parametri di riferimento di calore e combustibili, dovrebbe prevedere un correttivo specifico per il settore ceramico e per i settori che dimostrino analoghe criticità, senza far scattare il fattore di correzione trasettoriale di cui all'articolo 10-*bis*, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE;

rilevato che risulta fondamentale adeguare il sistema EU ETS al mutato contesto geopolitico al fine di salvaguardare le prospettive di competitività del mercato eurounitario a livello globale, senza penalizzare gli investimenti delle imprese nella transizione ecologica;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

Madia.

ALLEGATO 7

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE. COM(2026) 620 final.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO PRESENTATA DAL GRUPPO IV-CR

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026)620);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

a) la decarbonizzazione dei settori produttivi dell'Ue costituisce un obiettivo condivisibile che va tuttavia perseguito con interventi che siano in grado di non pregiudicare la competitività dell'UE rispetto a Paesi terzi con normative ambientali e sociali meno stringenti;

b) tale esigenza è particolarmente evidente per le imprese europee nel settore del trasporto marittimo che operano in un mercato globale e devono, al tempo stesso, garantire la continuità territoriale e l'accessibilità delle isole, come imposto dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

c) l'obiettivo della proposta in esame di semplificare e unificare il monitoraggio e la verifica per il sistema ETS nonché per il regolamento *FuelEU Maritime* è condivisibile, ma viene tuttavia perseguito con oneri eccessivi e non giustificati per gli

operatori, aggravando ulteriormente l'impatto economico negativo del sistema sui costi di esercizio e di produzioni e sui prezzi finali;

d) il superamento delle duplicazioni e divergenze del sistema MRV e FuelEU deve essere perseguito in maniera graduale, adottando specifiche procedure di adeguamento delle misure di implementazione, in coordinamento con gli operatori del settore;

rilevato che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE;

ritenuta invece la proposta non conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, pur essendo il sistema ETS già disciplinato a livello di UE, la Commissione europea non dimostra in modo esplicito e adeguato la necessità e il valore aggiunto dell'intervento prospettato dalla proposta in esame: sono assenti in particolare specifici indicatori qualitativi e quantitativi a sostegno dell'opzione regolativa prescelta, in evidente violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati;

considerata altresì la proposta non conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa:

non apporta – analogamente alla proposta COM(2026)616, da cui è scorporata puramente per motivi di forma giuridica – correttivi adeguati alle criticità che il trasporto marittimo affronta per l'applicazione dell'ETS, rispetto alle quali i correttivi introdotti appaiono inadeguati;

estende gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica a determinate categorie di navi di stazza lorda inferiore a 5.000 tonnellate ma non inferiore a 400 tonnellate, senza valutare gli effetti di tale misura sulla connettività,

esprime un

PARERE MOTIVATO

ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Madia.

ALLEGATO 8

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi. COM(2026) 616 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030. COM(2026) 619 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE. COM(2026) 620 final.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP

La XIV Commissione,

esaminate, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE e la decisione (UE) 2015/1814 per stimolare la competitività e la decarbonizzazione efficace sotto il profilo dei costi (COM(2026) 616 final), la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda i valori riveduti dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il periodo dal 2026 al 2030 (COM(2026) 619 final) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 per semplificare e razionalizzare il monitoraggio, la comunicazione e la verifica e per allinearli alle revisioni del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE (COM(2026) 620 final);

premesso che:

il 17 luglio 2026 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di tre atti che riforma il sistema per lo scambio di

quote di emissione dell'UE (EU ETS) in vista del traguardo intermedio del 2040 (-90 per cento delle emissioni nette rispetto al 1990) e della neutralità climatica al 2050: il pacchetto risponde alle conclusioni del Consiglio europeo di marzo e giugno 2026, che chiedevano di ridurre la volatilità del prezzo del carbonio e il suo impatto sui costi energetici e industriali, e si colloca nella tabella di marcia « Un'Europa, Un mercato », che fissa l'obiettivo di un accordo entro il primo trimestre del 2027;

gli atti sono tre: la proposta di direttiva COM(2026)616 modifica la direttiva 2003/87/CE che istituisce il sistema ETS e la decisione (UE) 2015/1814 sulla riserva stabilizzatrice del mercato (MSR); la proposta di regolamento COM(2026)619 rivede i valori dei parametri di riferimento di calore e combustibili per il 2026-2030, così da usare per intero le quote gratuite disponibili senza applicare il fattore di correzione transettoriale; la proposta di regolamento COM(2026)620 modifica il regolamento MRV marittimo e il FuelEU Maritime, unificando piano di monitoraggio e relazione;

rilevato che:

con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, la base giuridica su cui si fondano le proposte è correttamente costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alle azioni dell'Unione in materia ambientale;

gli atti appaiono nel complesso conformi al principio di sussidiarietà in quanto l'intervento armonizzato è necessario, come rilevato dalla Commissione europea, alla luce della natura transfrontaliera del cambiamento climatico e della dimensione europea del mercato del carbonio, mentre un mercato del carbonio nazionale sarebbe più piccolo e frammentato, con distorsioni di concorrenza e costi di abbattimento più alti; inoltre, i profili della protezione della rilocalizzazione e dei meccanismi di finanziamento sono rilevanti ai fini del mercato unico;

i tre atti appaiono nel complesso altresì conformi al principio di proporzionalità, in quanto non eccedenti il necessario per rispettare il *target* intermedio del

2040 in modo efficiente, preservando mercato unico e competitività;

considerato che è opportuno attivarsi nelle sedi istituzionali europee al fine di sostenere il mantenimento dell'ETS come strumento cardine della politica climatica europea; sostenere, nell'ambito del progetto di revisione in atto del sistema ETS, il mantenimento dell'obiettivo intermedio vincolante della riduzione del 90 per cento delle emissioni nette entro il 2040 e della neutralità climatica entro il 2050; a tal fine, in particolare, a sostenere tagli annui del *cap* più consistenti di quelli proposti dalla Commissione, senza ulteriori indebolimenti degli obiettivi climatici; ad opporsi al ricorso ai crediti internazionali; e a subordinare integralmente le assegnazioni gratuite ad investimenti verificati in decarbonizzazione; ad opporsi alla proroga del *phase-out* nei settori CBAM,

VALUTA CONFORMI

le proposte al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

De Luca, Guerini, Prestipino, Stumpo.